

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1979

Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presenta allo stato attuale una vacanza di 245 unità rispetto al suo organico.

Nell'arco del corrente anno è prevista la cessazione dal servizio di 74 ufficiali nei vari gradi per limiti di età o per benefici combattentistici e di ulteriori 100 tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato, i quali, pur essendo in molti casi lontani dal limite massimo di età previsto per il loro grado, saranno costretti a chiedere la cessazione dal servizio a domanda, prima del 31 dicembre 1979, per non

perdere il beneficio di conseguire la promozione al grado superiore, previsto con particolari condizioni dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, modificato dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205.

Le continue e sempre maggiori difficoltà che si incontrano nel ricoprire gli incarichi di comando e di direzione nei vari reparti, enti ed uffici di pubblica sicurezza destano vivissima preoccupazione per il futuro, se si considera che, in concomitanza col previsto eccezionale esodo, nel luglio scorso è avvenuta l'immissione in servizio, al termine dei corsi quadriennali dell'Accademia, del-

l'ultimo, in senso assoluto, corso di ufficiali composto di 65 elementi.

È, pertanto, quanto mai auspicabile che il suddetto termine del 31 dicembre 1979 venga procrastinato fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per i tenenti colonnelli nell'interesse primario dell'Amministrazione, che potrà beneficiare per un ulteriore periodo della collaborazione di numerosi validi ufficiali, ed anche dei diretti interessati, che, ancora in età non avanzata, non si vedranno costretti a lasciare il servizio attivo per non perdere i benefici previsti dalla normativa vigente.

Sempre allo scopo di non lasciare, anche solo temporaneamente, vacanti numerosi incarichi di comando in una situazione di ruoli estremamente deficitaria, appare utile, inoltre, abolire il corso superiore d'istituto e gli esami previsti rispettivamente per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, il cui superamento è richiesto come requisito necessario dall'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Detto corso, della durata non inferiore a novanta giorni, durante i quali alcune decine di comandi del Corpo sono necessariamente privi dei loro titolari, fu istituito per fini di aggiornamento e di selezione tra ufficiali confluiti nel Corpo da diverse provenienze, prevedendo benefici di carriera a favore dei primi classificati.

Allo stato attuale la consolidata preparazione professionale dei capitani del Corpo sia del ruolo ordinario che di quello degli ufficiali medici di polizia, tutti provenienti dai corsi dell'Accademia, vanifica la sua ragione d'essere.

Per soddisfare le prospettate esigenze è stato predisposto il presente disegno di legge composto di due articoli.

L'articolo 1 dispone che per i tenenti colonnelli sia del ruolo ordinario che di quello

separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, che maturino entro il 31 dicembre 1979 quattro anni di anzianità di grado o un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni (requisiti previsti dalla legge n. 496 del 1974, articolo 2, secondo comma, modificato dalla legge n. 205 del 1976), il termine del 31 dicembre 1979, di cui al citato articolo 2 della legge n. 496 del 1974, per poter fruire, a domanda, della promozione al grado di colonnello è prorogato fino al raggiungimento del limite di età attualmente previsto per i tenenti colonnelli.

L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, della tabella n. 1 e della tabella n. 2 allegate ad essa e, di conseguenza, la cancellazione delle parti in cui è richiesto, come condizione indispensabile ai fini valutativi per l'avanzamento da capitano a maggiore del ruolo ordinario, il superamento del corso d'istituto e dell'esame per l'avanzamento dei capitani medici a maggiori medici. Resta sempre in vigore l'altra condizione necessaria, prevista per la valutazione di cui sopra dall'articolo 27 della legge 1366 e dalle tabelle nn. 1 e 2 ad essa allegate, e, cioè, l'aver compiuto il prescritto periodo di due anni di comando effettivo di reparto.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; infatti dall'abolizione dei corsi valutativi consegue l'eliminazione del relativo costo determinato dalle indennità di missione da corrispondere al personale interessato. Inoltre la proroga dei termini di cui all'articolo 2 della legge n. 496 del 1974 consentirà la permanenza in servizio di personale, peraltro non determinabile come entità, nei confronti del quale altrimenti si verifichebbe la condizione per la corresponsione del trattamento di quiescenza del grado superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932)

Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianità di grado o una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, è prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa)

Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle nn. 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aboliti.

Le disposizioni contenute nell'articolo 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.